

In caso di divergenze giuridiche tra il testo originale in tedesco e la traduzione in italiano è determinante la versione in lingua tedesca.

Versione dopo l'assemblea autunnale del 12/13 novembre 2015

Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni per l'armonizzazione dell'informatica della giustizia penale (AIGP)

A. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Scopo e obiettivo

¹La presente convenzione disciplina, nell'ambito dell'armonizzazione dell'informatica della giustizia penale in Svizzera, la collaborazione tra i Cantoni, come pure tra i Cantoni e le autorità federali che partecipano al programma, nella misura delle loro rispettive competenze.

²I Cantoni e la Confederazione assicurano un'attuazione coordinata dell'armonizzazione dell'informatica della giustizia penale in Svizzera, realizzando assieme ciò che è nuovo e armonizzando l'esistente progressivamente.

³AIGP ha quale obiettivo la creazione di processi integrati dalla polizia fino all'esecuzione delle pene nei Cantoni, passando per il ministero pubblico e i tribunali, tra i Cantoni e con la Confederazione. Basandosi su un numero ristretto di soluzioni sistemiche, in un ambito federalista fondato sulla libera volontà, l'armonizzazione dell'informatica crea un "paesaggio informatico di soluzioni" orientato al futuro, che procura vantaggi sia all'insieme dei partner coinvolti, sia a ciascuno di loro.

⁴In particolare i partner prendono misure congiunte nell'ambito della convenzione, in stretta collaborazione con il Programma AIP¹. Essi armonizzano i loro processi operativi e i loro sistemi informatici nell'ambito della giustizia penale e li sviluppano congiuntamente. Queste armonizzazioni possono avvenire a tappe; in tal caso devono essere automatizzati i passaggi da un processo all'altro.

⁵AIGP è cosciente che in un determinato momento può rivelarsi necessario un coordinamento con strategie o programmi più ampi.

Art. 2 Campo d'applicazione

La convenzione concerne

- a) le applicazioni specializzate e i sistemi delle autorità del perseguimento penale e dell'esecuzione delle pene, come pure dei tribunali interessati;
- b) le loro interfacce verso terzi;
- c) la garanzia della protezione dei dati e della protezione dell'informazione.

Art. 3 Orientamento verso l'AIGP e valutazione della necessità di legiferare

¹La Confederazione e i Cantoni tengono conto, per i loro rispettivi ambiti di competenza, delle decisioni del comitato di programma e dell'architettura di riferimento. Essi mettono a disposizione dei partner idee, metodi e soluzioni nell'ambito delle disposizioni legali e secondo le regole da definire nell'ambito del programma AIGP.

¹ Armonizzazione dell'informatica di polizia in Svizzera.

²La Confederazione e i Cantoni assicurano che la necessità di legiferare sia valutata sufficientemente presto e che le basi legali che devono essere create siano inserite tempestivamente nella pianificazione del programma.

B. ORGANIZZAZIONE E COMPETENZE

Art. 4 Organo responsabile del programma

¹I Cantoni e la Confederazione, che agiscono per il tramite dell'Assemblea della Conferenza delle Diretrici e dei Direttori dei Dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) da un lato, e tramite il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) dall'altro lato, costituiscono l'organo responsabile del programma. Affinché una decisione relativa all'esecuzione dei compiti elencati al cpv. 2 sia valida, è necessaria l'approvazione della CDDGP da un lato e della Confederazione, rappresentata dal DFGP e dal MPC, dall'altro lato.

²I compiti dell'organo responsabile del programma sono:

- a) la supervisione sul programma, sui progetti e sul loro finanziamento;
- b) l'elezione del/della presidente del comitato di programma; è possibile la co-presidenza;
- c) l'emissione della carta del programma, comprendente gli obiettivi, il budget del programma, il piano finanziario e i contributi finanziari dei Cantoni e della Confederazione al programma.

Art. 5 Comitato di programma

¹Il comitato di programma è composto al massimo da 15 membri. Ne fanno parte al massimo 10 rappresentanti dei Cantoni e al massimo 5 rappresentanti della Confederazione, tra i quali un rappresentante del DFGP e un rappresentante del Ministero pubblico della Confederazione.

²I membri sono designati per un periodo di 2 anni come segue:

- a) i rappresentanti della Confederazione dal Consiglio federale e dal Ministero pubblico della Confederazione;
- b) i rappresentanti dei Cantoni dalla CDDGP, sentiti la Commissione degli affari giuridici penali della CDDGP, la Conferenza dei procuratori della Svizzera (CPS), l'Associazione svizzera dei magistrati dell'ordine giudiziario, come pure il Comitato dei Nove, garantendo:
 - un posto fisso per ognuno dei tre cantoni firmatari con la popolazione più numerosa;
 - una rappresentanza adeguata delle regioni linguistiche;
 - una rappresentanza adeguata dei ministeri pubblici, dei tribunali e delle autorità dell'esecuzione delle pene;
- c) un rappresentante del programma AIP, designato dal suo comitato di programma.

³Il/la presidente della direzione del programma, il responsabile di programma, l'esperto esterno per la strategia, come pure, se necessario per particolari questioni tecniche e giuridiche, consulenti, partecipano alle riunioni del Comitato di programma senza diritto di voto. Il comitato di programma può invitare ulteriori persone.

Art. 6 Costituzione e funzionamento del comitato di programma

¹Il comitato di programma si costituisce autonomamente, con riserva dell'art. 4 cpv. 2 lett. b e si riunisce quando lo esigono gli affari, ma almeno quattro volte all'anno o se un terzo dei membri lo richiedono.

²Il comitato di programma cerca, in principio, di prendere decisioni consensuali. In caso di votazioni, decide a maggioranza semplice dei membri presenti. Ogni membro dispone di un voto. In caso di parità di voti, è decisivo quello del/della presidente.

³Il comitato di programma ha la capacità per deliberare se è presente la maggioranza dei membri.

⁴La supplenza è possibile solo in caso di motivi gravi e con preventiva approvazione da parte del/della presidente.

Art. 7 Compiti e competenze del comitato di programma

¹Il comitato di programma esegue il suo mandato nell'ambito degli articoli da 1 a 3 e ha segnatamente, i compiti elencati nei seguenti capoversi 2 e 3.

²In campo strategico, i compiti sono in particolare:

- a) valutazione della situazione attuale nella Confederazione e nei Cantoni, definizione della strategia IT e dell'architettura di riferimento, se del caso con passi intermedi, come quadro per i sistemi e i campi di attività da armonizzare;
- b) definizione del masterplan per un periodo di quattro anni con adeguamento continuo, segnatamente per quanto concerne l'armonizzazione dei processi operativi e informatici, come pure l'approvazione della roadmap;
- c) definizione del modello dei processi operativi e del modello per l'utilizzo, il supporto e il finanziamento dei sistemi informatici armonizzati della giustizia penale, tenendo conto delle interfacce con terzi importanti;
- d) adozione della carta di programma all'attenzione dell'organo responsabile del programma;

³Nell'ambito dell'attuazione della strategia, i compiti sono in particolare:

- a) direzione dell'armonizzazione e relativa attuazione;
- b) controlling del programma;
- c) direzione finanziaria del programma;
- d) nomina del/della presidente della direzione del programma, dei relativi membri, del responsabile di programma, elezione dell'organo di controllo per il controlling del programma, del progetto, delle finanze, designazione di consulenti esterni per particolari questioni giuridiche e tecniche e regolamentazione dei relativi rapporti di lavoro o di mandato;
- e) decisione relativa all'inizio di progetti e fissazione del quadro finanziario per ogni singolo progetto;
- f) garanzia d'informazione a tutti i partner;
- g) identificazione della necessità di legiferare e relativa preparazione all'attenzione dell'organo responsabile del programma.

Art. 8 Direzione di programma

¹I membri della direzione di programma sono designati tenendo conto di un'adeguata rappresentazione della Confederazione e dei Cantoni, degli ambiti specifici, come pure delle regioni linguistiche.

²La direzione di programma può, in caso di bisogno, avvalersi di esperti.

Art. 9 Compiti della direzione di programma

La direzione di programma è responsabile dell'elaborazione e dell'attuazione del programma. La stessa ha i compiti seguenti:

- a) ripresa della situazione attuale, elaborazione delle basi del programma per le decisioni del comitato di programma, segnatamente anche il masterplan e la roadmap;
- b) attuazione del programma;
- c) proposta di progetti al comitato di programma;
- d) istituzione dell'organizzazione di progetto;
- e) scambi regolari con rappresentanti dei ministeri pubblici, dei tribunali, delle autorità di perseguimento penale dei minori, della giustizia militare, delle autorità di esecuzione delle pene e con altri partner;
- f) costruzione e cura di una rete di relazioni con i Cantoni e i servizi federali coinvolti, come pure con i diversi gremii, che sono necessari per il raggiungimento degli obiettivi;
- g) trasparenza tramite adeguate misure informative e di comunicazione, come pure garanzia della loro esecuzione sul piano operativo;
- h) scambio regolare con gli organi competenti dell'AIP;
- i) preparazione degli affari del comitato di programma.

Art. 10 Compiti e posizione del responsabile di programma

¹Il responsabile di programma coordina l'attuazione dell'armonizzazione dell'informatica della giustizia penale ed è l'organo di stato maggiore del comitato di programma e della direzione di programma.

²Egli è subordinato al presidente della direzione di programma.

³Il responsabile di programma dispone di uno stato maggiore a suo supporto per:

- a) l'attuazione delle decisioni del comitato di programma e della direzione di programma, segnatamente anche nell'ambito informatico;
- b) la redazione di verbali, come pure di rapporti e del rapporto annuale;
- c) le questioni finanziarie.

Art. 11 Organo di controllo

Un organo di controllo si occupa del controlling per il programma, il progetto e le finanze per conto del comitato di programma.

C. SEPARAZIONE TRA AMBITO DEL PROGRAMMA E QUELLO DEI PROGETTI

Art. 12 Principio

¹Gli ambiti del programma e dei progetti sono separati, riservati gli articoli 4 cpv. 2 lett. a, 7 cpv. 3 lett. e 9 lett. c e d, come pure l'art. 11.

²Ogni progetto è autonomo, è realizzato e finanziato nell'ambito di una personalità giuridica propria, di norma nella forma di associazione.

³I Cantoni e la Confederazione possono partecipare a progetti, ma non sono obbligati.

D. FINANZE

Art. 13 Costi di programma

¹I costi di programma comprendono le spese derivanti dall'esecuzione dei compiti secondo gli articoli da 4 a 11. Le spese per l'inizializzazione di progetti sono parte dei costi di programma.

²Conformemente all'art. 12, i progetti sono realizzati autonomamente e non nell'ambito del programma.

³Se un Cantone o un organo federale desidera partecipare ad un progetto dopo che lo stesso è già iniziato, ne deriva un contributo d'entrata (Eintrittsbeitrag). Lo stesso corrisponde agli investimenti che il nuovo partner avrebbe dovuto fornire, qualora avesse partecipato dall'inizio.

Art. 14 Finanziamento dei costi di programma

¹La Confederazione e i Cantoni finanziano i costi di programma con un contributo annuale. I Cantoni si assumono l'80% dei costi di programma, la Confederazione il 20%. I contributi sono fatturati a gennaio per l'anno corrente.

²I Cantoni stabiliscono la parte di contributo a loro carico sulla base della popolazione residente al momento dell'emissione della fattura. La Confederazione decide autonomamente come ripartire il suo contributo tra le istituzioni che la rappresentano.

³Il budget di programma annuale e il piano finanziario per i tre anni successivi sono redatti dall'organo responsabile di programma.

Art. 15 Responsabilità

Per danni derivanti dalla collaborazione sono responsabili il Cantone o l'organo federale che li hanno causati, conformemente alla legislazione sulla responsabilità dello Stato applicabile.

E. ALTRE DISPOSIZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 Compiti dei partner di programma

¹I Cantoni e la Confederazione informano la direzione di programma su progetti in corso o previsti nell'ambito della presente convenzione.

²Nell'ambito dei loro progetti di sviluppo, essi tengono conto degli obiettivi e dei risultati del programma AIGP.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente convenzione entra in vigore quando è stata sottoscritta da almeno 18 Cantoni e dalla Confederazione.

Art. 18 Disdetta

¹La presente convenzione può essere disdetta da ogni Cantone e dalla Confederazione per la fine dell'anno, con un preavviso di due anni, la prima volta per il 31 dicembre 2021.

²La convenzione decade se il numero di membri è inferiore a 10.

Abbreviazioni

CCDGP: Conferenza delle Diretrici e dei Direttori dei Dipartimenti cantonali di giustizia e polizia

AIP: Armonizzazione dell'informatica della polizia

CPS: Conferenza dei procuratori della Svizzera

DFGP: Dipartimento federale di giustizia e polizia

MPC: Ministero pubblico della Confederazione

Versione per la ratifica, 8.1.2016

Hpu/dub